



CONTRATTO TIPO DI LAVORO PER MEDICI CAPI-CLINICA

Il presente contratto si applica a tutti i medici capi-clinica dell' Ente ospedaliero cantonale

Tra

l' Ente ospedaliero cantonale rappresentato dalla Direzione dell' Ospedale sede di servizio

e

i medici capi-clinica viene stipulato il seguente contratto d' impiego.

1. LEGISLAZIONE APPLICABILE

Il presente contratto è retto dal diritto privato. Sono applicabili, per quanto non è espressamente previsto da questo contratto, le norme della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro) con le relative ordinanze, della Legge sull' EOC (Ente ospedaliero cantonale) e dei relativi regolamenti, le direttive concernenti l' assunzione di medici capi-clinica, nonché sussidiariamente le disposizioni del Codice delle obbligazioni, la Legge cantonale sulla responsabilità civile degli Enti pubblici e degli agenti pubblici e la Legge sanitaria cantonale.

2. DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

2.1. Inizio

Questo contratto entra in vigore a decorrere dalla data fissata nell' atto di assunzione.

2.2. Fine

Il presente contratto è valido fino alla data fissata nell' atto di assunzione.

Durante i primi tre mesi, che sono considerati di prova, un' eventuale disdetta deve essere intimata dalle parti con un preavviso di 1 mese.

Scaduto il tempo di prova, le parti possono disdire il rapporto di lavoro per la fine del terzo mese susseguente alla disdetta. La disdetta deve essere data per iscritto.

3. OBBLIGHI DEL CAPO-CLINICA

- 3.1. Il capo-clinica ha gli obblighi ed esercita i diritti connessi con la sua funzione.
- 3.2. Il capo-clinica svolge le proprie mansioni secondo le indicazioni del **Primario** e dei medici cui è subordinato. Amministrativamente egli dipende dalla direzione dell'ospedale, ed è tenuto a rispettare i regolamenti interni per quanto concerne le norme di carattere generale e amministrativo.

In particolare:

3.2.1. collabora con il primario nell' organizzazione del reparto, in particolare:

- 3.2.1.1. collabora all' organizzazione e alla formazione del personale paramedico, degli studenti e dei medici assistenti
- 3.2.1.2. collabora alla sorveglianza del lavoro di cui al punto 3.2.1.1.
- 3.2.1.3. collabora alla formulazione di proposte atte a migliorare l' andamento medico del reparto

3.2.2. assume direttamente a livello decisionale la responsabilità dei pazienti affidatigli, in particolare:

- 3.2.2.1. garantisce e sorveglia l' attività di consulenza per altri reparti
- 3.2.2.2. salvaguarda l' efficienza del reparto a cui è attribuito e collabora a garantire l' attività di supplenza nell' ambito del coordinamento ospedaliero cantonale.

3.3. In sede di picchetto garantisce la continuità del servizio medico specialistico.

4. DURATA DEL LAVORO

4.1. La durata settimanale del lavoro non può essere superiore a 50 ore, esclusi i servizi di picchetto.

- 4.2. La ripartizione sull'arco della settimana, come pure la definizione dell'orario giornaliero sono di competenza del Primario, che può adottare disposizioni particolari a seconda delle esigenze del servizio. La pianificazione dell'orario deve essere basata sulla programmazione giornaliera delle attività e non può eccedere in ogni caso le 50 ore per settimana. **In caso di superamento, per ragioni di servizio dell'orario pianificato, le ore supplementari saranno conteggiate alla pari fino al raggiungimento delle 50 ore settimanali. Quelle che, invece, dovessero eccedere le 50 ore saranno calcolate e pagate come ore straordinarie.**
- 4.3. Le ore che eccedono le 50 ore settimanali sono considerate lavoro straordinario. Esse danno diritto ad un recupero di durata equivalente dove una giornata di libero equivale a 10 ore. Il calcolo delle ore e dei recuperi viene fatto a scadenza trimestrale.
Qualora il recupero non fosse possibile per ragioni di servizio, le ore di lavoro straordinario sono retribuite con un supplemento del 25%.
- 4.4. Le ore notturne, comprese tra le 23.00 e le 6.00 svolte durante i turni di notte pianificati, sono conteggiate con un supplemento del 10%. Qualora il recupero non fosse possibile per ragioni di servizio, le ore di lavoro notturno sono retribuite con un supplemento del 10%.
Tale percentuale non è cumulabile con quella dello straordinario.

5. SERVIZIO DI PICCHETTO

- 5.1. Il servizio di picchetto è il tempo durante il quale il capo-clinica è a disposizione del reparto fuori dall'ospedale, fuori dall'orario normale di lavoro.
L'ospedale è tenuto a mettere a disposizione del capo-clinica mezzi adeguati di ricezione che permettano una certa mobilità nel perimetro di reperibilità.
- 5.2. Se il capo-clinica è domiciliato troppo distante dall'istituto per rapporto alle esigenze del servizio definite dal primario potrà, se lo desidera, svolgere il servizio di picchetto godendo di un alloggio gratuito all'interno dell'ospedale.
- 5.3. La durata di un servizio di picchetto è al massimo di 24 ore.
- 5.4. Il servizio di picchetto è indennizzato con fr. 100.- per servizio.
- 5.5. Le ore di lavoro effettivo svolte durante il servizio di picchetto sono computate come tempo di lavoro straordinario e recuperate con un congedo di durata pari alle ore effettuate. Qualora il recupero non fosse possibile per ragioni di servizio, le ore di servizio di picchetto sono retribuite con un supplemento del 25%. Il calcolo delle ore e dei recuperi viene fatto a scadenza trimestrale.
- 5.6. **Qualora le ore di picchetto fossero comprese nelle 50 ore settimanali, esse sono considerate lavoro normale.**
- 5.7. Per il tragitto di andata e ritorno dal domicilio, in caso di entrata in servizio, viene riconosciuto un forfait di 30 minuti per chiamata, ritenuto un massimo di tre volte per servizio di picchetto.

- 5.8. In un periodo di quattro settimane, il singolo capo-clinica può essere di picchetto o effettuare interventi di picchetto durante al massimo 7 giorni.

Eccezionalmente, un capoclinica può essere di picchetto al massimo 14 giorni nello spazio di 4 settimane purché:

- a) a causa delle dimensioni della struttura aziendali non sia disponibile personale a sufficienza per un servizio di picchetto come al precedente capoverso;
- b) il numero degli interventi di picchetti effettivi nella media di un anno civile non superi un totale di 5 al mese

6. PAUSE E RIPOSO

Il lavoro giornaliero deve essere interrotto con pause di almeno:

- a) un quarto d'ora, se dura più di 5 ore e mezza;
- b) mezz'ora, se dura più di 7 ore;
- c) un'ora se dura più di 9 ore.

La pausa non può essere compensata con la riduzione dell'orario giornaliero di lavoro stabilito.

Le pause contano come tempo di lavoro se al capoclinica non è consentito di lasciare il posto di lavoro.

Il capoclinica ha diritto a 2 giorni di riposo settimanali della durata di 24 ore ciascuno, e, di regola, consecutivi.

I giorni di congedo settimanale dovranno cadere di sabato e domenica almeno una volta ogni tre settimane. Se i due giorni di riposo non fossero accordati, eccezionalmente, per esigenze di servizio, essi vengono recuperati entro i 3 mesi successivi.

7. CONGEDI SETTIMANALI E CONGEDI PER MOTIVI DI STUDIO

- 7.1. Il capo-clinica ha diritto a 4 settimane di vacanza all' anno, dopo il 40esimo anno di età a 5 settimane e dopo il 50esimo a 6 settimane.

- 7.2. Il capo-clinica ha diritto di godere delle feste infrasettimanali ufficiali e in caso di picchetto recuperarle.

- 7.3. Il capo-clinica può continuare la sua formazione partecipando a corsi per i quali ha diritto ad assentarsi dal servizio per almeno 8 giorni lavorativi all' anno, previo accordo del Primario che lo notificherà **anticipatamente** alla Direzione dell' ospedale.

Sia l' attività scientifica che gli è imposta, sia l' attività d'apprendimento, d' insegnamento e di perfezionamento professionale che egli volontariamente svolge all' interno dell' istituto, gli vengono computate come tempo di lavoro.

Il perfezionamento professionale svolto all' esterno dell' istituto (seminari, congressi), se giustificato nell' interesse dell' ospedale, è computato quale lavoro regolare.

7.4. Il capo-clinica ha diritto ai seguenti congedi straordinari, non deducibili dalle vacanze:

- a) 8 giorni di calendario in caso di matrimonio;
- b) 3 giorni in caso di decesso del coniuge, di un figlio, di un genitore, dei fratelli o sorelle;
- c) 1 giorno in caso di nascita di figli, di matrimoni di figli o di fratelli, di decesso di nonni, suoceri, cognati, altri famigliari conviventi, trasloco;
- d) il tempo necessario per ispezioni militari, impegni sindacali inerenti alla professione, funerali di parenti, comparse davanti alle autorità;
- e) il tempo necessario per visite mediche e dentarie nel caso che non possano essere effettuate nei giorni di normale congedo fuori servizio.

Se la circostanza che dà diritto al congedo di cui alle lettere b), c), d), e) del presente articolo si verifica durante le vacanze, cade il diritto al congedo.

7.5. Le assenze devono essere concordate con sufficiente anticipo con il Primario che lo notificherà **anticipatamente** alla Direzione dell' ospedale.

8. RETRIBUZIONE

8.1. Il capo-clinica percepisce uno stipendio base annuo pagabile in 13 mensilità, secondo la scala di cui all' allegato II.

8.2. Lo stipendio verrà adeguato al rincaro in base all'indice dei prezzi al consumo, in conformità alle disposizioni del Consiglio di Amministrazione dell' Ente ospedaliero cantonale.

8.3. Gli onorari per i certificati assicurativi compilati dal capo-clinica, i certificati di malattia compilati nell' ambito dell' attività ospedaliera e le perizie richieste da terzi vengono pagati direttamente al capo-clinica. Il capo-clinica provvederà all' emissione della nota di onorario e all' incasso della stessa.

8.4. Riservato quanto specificato al punto 8.3. e al punto 15. il capo-clinica non è autorizzato ad emettere altre note d'onorario per proprio conto.

9. LAVORO A TEMPO PARZIALE

Per i capi-clinica assunti a tempo parziale si applicano "pro rata" le disposizioni: di cui agli articoli 4., 8.1. e 11.

10. INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL GUADAGNO

In caso di incapacità al lavoro conseguente a malattia o infortunio il capo-clinica ha diritto a prestazioni con modalità, in misura e per durata analoghe a quelle previste per tutti i dipendenti dell' Ente ospedaliero cantonale.

In caso di assenza per gravidanza e parto, le capi-clinica puerpere percepiscono l' intero stipendio per 16 settimane, di cui 6 prima del parto.

11. INDENNITA' PER ECONOMIA DOMESTICA E ASSEGNI PER I FIGLI

Il capo-clinica percepisce le indennità per economia domestica e gli assegni per i figli previsti dalla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti. Per l'economia domestica è corrisposta, in caso di cumulo, una sola indennità.

12. ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI PROFESSIONALI E NON PROFESSIONALI

L' Ente ospedaliero cantonale pattuisce una polizza d' assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali nei termini previsti per tutti i dipendenti.

13. PREVIDENZA PROFESSIONALE

Il capo-clinica fa parte obbligatoriamente del Fondo di Previdenza per il personale dell' Ente ospedaliero cantonale.

Il contributo è paritetico e determinato dagli statuti del Fondo stesso.

14. ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

L' Ente ospedaliero cantonale stipula una polizza di assicurazione di responsabilità civile per un importo di 5 milioni di franchi estesa a tutta l' attività medica del capo-clinica contemplata nel presente contratto.

Il relativo premio è a carico dell'EOC.

15. FATTURAZIONE IN ASSENZA DEL PRIMARIO

Il capo-clinica può essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione dell' Ente ad emettere note di onorario, in assenza del primario.

La fatturazione e l' incasso delle prestazioni sono effettuati tempestivamente dalla Direzione dell' ospedale.

Sulla fatturazione, che non è cumulata con quella del primario, sono applicate le percentuali di trattenuta previste nel contratto del primario cui è subordinato.

L'ospedale riversa al capo-clinica, previa deduzione delle percentuali che sono di integrale competenza dell'ospedale, l'importo incassato secondo le modalità stabilite con le rispettive Direzioni.

16. LIBERO ESERCIZIO

Il capo-clinica rinuncia al libero esercizio durante il periodo di impiego.

17. FORO

Il foro di Bellinzona è competente per contestazioni dipendenti da questo contratto.

Bellinzona, dicembre 2002

Allegato I. al contratto-tipo per medici capi-clinica

Il contratto che precede è accompagnato dalla seguente dichiarazione d' intenti sui temi:

Consegna del contratto: L' ospedale si impegna ad inviare al capo-clinica il contratto di lavoro per visione e firma prima dell' inizio dell' attività lavorativa.

Durata del contratto: La durata è di 3 anni, rinnovabile per un ulteriore periodo di 3 anni. **Trascorsi i 6 anni le parti esamineranno la possibilità di trasformare il contratto in un contratto a tempo indeterminato.**

Ripartizione dei picchetti: E' basata sulla premessa di una divisione equa dei picchetti sia feriali che festivi tra primari e capi-clinica.

Allegato II. al contratto-tipo per medici capi-clinica

Scala stipendi 2003 per medici capi-clinica

1. anno	Fr. 128'500
2. anno	Fr. 133'200
3. anno	Fr. 138'400
4. anno	Fr. 143'600
5. anno	Fr. 148'800
6. anno in poi	Fr. 154'000

Lo stipendio base di cui sopra è adeguato all' indice dei prezzi al consumo, indice base 30 novembre 2002.